

**CONSORZIO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

**compresi nel
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE**

**REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO
E L'EROGAZIONE DEL SOVRACANONE**

**CAPO 4°
INTERVENTI SOTTO FORMA DI MUTUI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI**

Articolo 13

1. Per i Comuni e per le loro forme associative, ove non già previsto dal rispettivo Piano di Vallata, il Consiglio Direttivo con proprio provvedimento stabilisce, per ogni intervento richiesto, l'importo concesso a mutuo, gli eventuali interessi dovuti, il periodo di ammortamento, le garanzie e fissa il termine per l'utilizzo del mutuo stesso.

2. Il provvedimento di cui sopra è subordinato alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, del proprio atto formale di assunzione del mutuo.

3. I Comuni e le forme associative che intendono chiedere la concessione di un mutuo, devono presentare domanda allegando copia del provvedimento di approvazione del progetto con il relativo piano di finanziamento dell'opera, o dell'acquisto di beni immobili o mobili collegati e funzionali all'opera pubblica principale.

Articolo 14

1. I Comuni e le forme associative, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo da parte del Consorzio, con la trasmissione di copia conforme del relativo atto formale esecutivo debbono ritenere concluso l'iter istruttorio della pratica di mutuo, attraverso la sopra descritta forma di contratto epistolare. Il riepilogo delle condizioni accessorie, viene riservato ad un successivo disciplinare sottoscritto dall'incaricato a ciò individuato dal PEG o dagli atti d'indirizzo del Comune, non appena concluso da parte di quest'ultimo il contratto di appalto.

Articolo 15

1. Per i Comuni e loro Enti funzionali, in caso di avvenuto appalto o di acquisto, l'erogazione dell'importo mutuato è subordinato alle vigenti disposizioni legislative in materia di indebitamento dei Comuni. L'erogazione del mutuo avviene di norma con la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori, nel caso di opere pubbliche, e con il perfezionamento del contratto di acquisto in tutti gli altri casi, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Consorzio. Dell'avvenuta erogazione viene data comunicazione semestrale al Consiglio Direttivo.

Articolo 16

1. L'ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento al Consorzio, da parte del beneficiario, di semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti rispettivamente il 30 marzo ed il 30 settembre oppure il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, con inizio dalla semestralità successiva all'erogazione.

Articolo 17

1. I mutui sono garantiti mediante il rilascio di delegazioni a carico delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio comunale, su eventuali nuovi tributi o su rendite patrimoniali ordinarie.

Articolo 18

1. Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o loro forme associative per mutui contratti con il Consorzio sono negoziabili.

Articolo 19

1. Nel caso in cui il mutuo sia richiesto da una forma associativa dei Comuni le delegazioni di cui all'articolo 17 possono venire rilasciate in quote percentuali a carico dei singoli Enti oppure anche da uno solo dei Comuni.

Articolo 20

1. Qualora gli Enti mutuatari non effettuino i versamenti alle scadenze stabilite, il Consorzio procede all'incasso coattivo delle semestralità mutate nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

2. Sulle somme che per qualsiasi causa non venissero pagate entro i termini contrattuali previsti agli articoli 16 e 17, l'Ente mutuatario corrisponderà gli interessi di mora nella stessa misura di quella richiesta dal Tesoriere consorziale.

3. Qualora il cespite delegato per qualsiasi motivo venisse a mancare o risultasse inferiore all'ammontare delle delegazioni offerte, l'Ente beneficiario deve provvedere alla sua totale o parziale sostituzione con delegazioni su altri cespiti. In ogni caso il Consorzio BIM Adige deve rientrare delle somme in ammortamento e non più coperte dalle delegazioni.

Articolo 21

1. Le somme pervenute dalla restituzione dei prestiti dovranno essere reinvestite nelle Vallate di pertinenza a favore dei Comuni, o nelle iniziative previste alla lettera e) dell' articolo 6.

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a concludere, con Istituti di Credito, speciali convenzioni per la concessione di prestiti assistiti dalla contribuzione consorziale nell'abbattimento degli interessi di cui possono beneficiare sia i soggetti previsti dal presente Regolamento, che i privati cittadini interessati a mutui agevolati, finalizzati a sviluppare iniziative o settori economici che il Consiglio Direttivo individua su segnalazioni delle Assemblies di Vallata o dell'Assemblea Generale.

La gestione delle operazioni di mutuo può venire affidata direttamente ad Istituti di Credito che provvedono ad istruirli nei limiti e nei termini previsti dalle stesse convenzioni.

Articolo 23

1. Le semestralità di ammortamento di cui al precedente articolo 22 devono essere versate alla scadenza stabilita direttamente all'Istituto di Credito che ha compiuto le operazioni di mutuo, oppure versate in un'unica soluzione, al termine dell'istruttoria del mutuo bancario, mediante attualizzazione dell'onere consorziale nei confronti dello stesso Istituto convenzionato.

Articolo 24

1. Il regolamento "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributi una tantum da parte di enti, associazioni, fondazioni e cooperative che operano nei settori della cultura, istruzione, protezione civile, solidarietà sociale, sport e turismo" approvato dall'Assemblea generale con deliberazione n. 311 del 20.06.2007, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi una tantum. Il Consorzio può erogare contribuzioni ai soggetti di cui al 1° comma dell'articolo 7 del presente regolamento e con le modalità previste nel precedente articolo 6 sub. lettera b., purché vi sia la manifestazione d'interesse chiaramente espressa e formalizzata da parte del rispettivo Comune.

2. Costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione della contribuzione, la partecipazione finanziaria diretta del competente Comune consorziato, magari attraverso la rinuncia della quota, o di sua parte, sulle assegnazioni di Piano o del Fondo di Rotazione.

3. Il contributo consorziale deve essere concesso nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento e della normativa comunitaria.

4. Le istruttorie devono seguire, per quanto possibile, quanto previsto dal Regolamento richiamato nel comma 1 del presente articolo.

5. L'intervento consorziale può venire revocato in tutto o in parte su richiesta del Comune interessato, qualora non persistano i requisiti presenti nel provvedimento di concessione, siano venuti meno i presupposti alla sua concessione, o siano state accertate risorse finanziarie diverse da quelle evidenziate nella documentazione presentata per la concessione dell'intervento consorziale.

Articolo 25

1. Qualora particolari condizioni richiedano l'intervento consorziale nella particolare forma prevista dall'articolo 6 lett. c., si segue, per quanto attiene la modulistica e l'istruttoria, quanto previsto dall'articolo 24, e per un periodo massimo di 10 anni.

2. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, stabilisce, per ogni intervento, l'ammontare del contributo pluriennale costante annuo assegnato e la sua durata, che non può comunque superare la durata dei mutui concessi dal Consorzio ai Comuni e loro Consorzi o forme associative.

3. Per i soggetti pubblici, il provvedimento di cui sopra, è subordinato all'invio da parte dell'Ente beneficiario, di copia del provvedimento di accettazione del contributo stesso.

4. Per quanto applicabili si fa riferimento ai commi 3°, 4° e 5° del precedente articolo 24.

Articolo 26

1. In presenza di un mutuo già assunto da Comuni e loro forme associative il Consiglio Direttivo può decidere l'abbattimento di una quota dei costi di mutui assunti, per la durata massima di dieci anni

2. L'intervento del Consorzio può diminuire significativamente il costo del mutuo nel caso dei Comuni o loro forme associative, come anche, in misura minore, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 7 comma 1°, lett. b) e c). In quest'ultimo caso le modalità per le domande e l'istruttoria seguono la modulistica prescritta per le domande di contributi una tantum.

3. La misura dell'abbattimento dell'onere del mutuo non può essere superiore al tasso ordinario applicato ai Comuni e loro forme associative dal Consorzio, sui mutui concessi sul Fondo di Rotazione.

4. Il Consiglio Direttivo, sulla scorta di un esame approfondito della situazione finanziaria dichiarata dal richiedente, e, previo confronto con il Comune competente, decide la percentuale contributiva sul piano finanziario

del mutuo sottoposto ad intervento. Al beneficiario compete l'onere di fornire tutti gli elementi utili che sono richiesti per stabilire la situazione finanziaria nonché le finalità del mutuo, onde consentire una decisione ponderata.

5. Condizione preferenziale per le concessioni dei contributi di cui al presente articolo, costituisce la compartecipazione finanziaria all'iniziativa da parte del Comune competente.

Articolo 27

1. Le eccedenze medie del fabbisogno di cassa (surplus di cassa) del Consorzio possono essere stabilmente destinate, nella misura determinata annualmente in sede di bilancio di previsione, a creare un fondo, da prevedersi nei singoli bilanci annuali, per soddisfare le esigenze di finanziamento a breve termine di Comuni e loro forme associative, secondo quanto previsto dallo Statuto consorziale vigente, e cioè per promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale ai sensi della legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni.

2. Le somme allo scopo stanziate nei singoli bilanci sono impegnate con piani trimestrali adottati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande pervenute nel trimestre precedente.

3. Le anticipazioni sono concesse per il periodo massimo di 1 (uno) anno.

4. Eventuali proroghe sono concesse dal Consiglio Direttivo del Consorzio su istanza di parte, debitamente documentata in ordine alle necessità finanziarie, per un periodo massimo di un ulteriore anno.

5. Il tasso applicato sull'anticipazione viene fissato dal Consiglio Direttivo.

6. Le domande di anticipazione vanno presentate con cadenza trimestrale.

7. Le stesse sono istruite, esaminate, valutate e decise nel trimestre successivo alla loro presentazione da parte del Consiglio Direttivo, con un apposito piano, la cui attuazione è demandata alle strutture operative del Consorzio B.I.M.

8. L'ordine di priorità delle categorie dei beneficiari e dell'oggetto del finanziamento viene stabilito nel piano di cui al comma precedente dal Consiglio Direttivo.

9. Sono ammesse a prefinanziamento le domande di anticipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

10. Le domande di sovvenzione devono essere corredate dal Piano finanziario relativo all'opera, nel quale si viene ad evidenziare le modalità di finanziamento ed i tempi di riscossione dei finanziamenti, nonché dal programma di realizzazione dell'intervento con il piano dei lavori e le date presunte degli stati di avanzamento degli stessi.

Articolo 28

1. L'entità e le modalità delle garanzie da prestarsi per le operazioni di cui al punto g) dell'articolo 6, sono determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo con proprio provvedimento.